

Codice A1906A

D.D. 23 settembre 2026, n. 399

L.R. 23/2016 e D.lgs 42/2004 - Rinnovo dell'autorizzazione al progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia in località La Gorra 2 del Comune di Carignano (TO) - Esercente Società Unicalcestruzzi S.p.A. - Codice M0757T.



ATTO DD 399/A1906A/2026

DEL 23/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: L.R. 23/2016 e D.lgs 42/2004 - Rinnovo dell'autorizzazione al progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia in località La Gorra 2 del Comune di Carignano (TO) – Esercente Società Unicalcestruzzi S.p.A. – Codice M0757T.

Premesso che:

con nota Prot. 00004112 del 27/03/2026, il sig. Stefano Mario Vettore, in qualità di procuratore della Società Unicalcestruzzi S.p.a. con sede legale in Casale Monferrato AL Via Luigi Buzzi 6, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza per l'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione al progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia in località La Gorra del Comune di Carignano (TO) – Codice M757T per una durata di 5 (cinque) anni dalla data di scadenza dell'attuale provvedimento di proroga, fissato al 4 aprile 2026, così come autorizzato con DD 90/A1906A/2024 del 05/03/2024.;

parallelamente il proponente presentava in data 25/02/2026 al comune di Carignano domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. con procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017 del 13 febbraio 2017 per "Rinnovo autorizzazione paesaggistica relativa ai progetti di coltivazione estrattiva della cava Unical S.p.A." in Loc. La Gorra - Carignano.

con nota ns. prot. n. 4987 del 17/04/2026 il RUP ha provveduto a dare comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e ha convocato la prima riunione di C.d.S.;

l'istanza in oggetto riguarda la coltivazione delle volumetrie previste nel progetto globale, distribuito su tre lotti temporali, che di fatto ad oggi si presenta ancora intonso e quindi identico a quello a suo tempo presentato in quanto non si è effettuata alcuna operazione di coltivazione, già sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e conseguentemente approvato;

Ai sensi del Piano Regionale delle Attività Estrattive l'area interessata dal progetto ricade nel bacino 01037 Parco Po Torinese e nel Polo TO1092 Carignano-Carmagnola-2;

Il sito è ricompreso entro l'area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese, sulla quale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" è vigente il Piano d'Area del sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po – Ambito n.12.

secondo il sopra citato Piano d'Area gli interventi estrattivi devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di Gestione dell'Area protetta e con il Comune di Carignano;

il sito risulta soggetto al Vincolo Ambientale di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n°42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Visti:

la DGR n. 11-8264 del 25/02/2008 con la quale la Giunta regionale ha approvato il progetto di sistemazione definitiva, esprimendo giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi della allora vigente l.r. 40/1998, sull'intero “Progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia situata in località La Gorra del Comune di Carignano (TO)”;

con Determina Dirigenziale Regione Piemonte n° 180 del 05/05/2011, ai fini dell'inizio dei lavori, era stato mantenuto il giudizio di compatibilità ambientale per ulteriori 3 (tre) anni, fino al 24/02/2014;

come dichiarato dal proponente, in data 04/11/2013 era stata presentata regolare Denuncia di Esercizio ai sensi l.r. 69/78 finalizzata all'esecuzione di lavori di preparazione del sito;

il parere del Settore Attività Legislativa e Consulenza giuridica ns. prot. n. 6136 del 08/05/2026 in merito alla Validità ed utilizzabilità del provvedimento di VIA;

la convenzione, stipulata con atto Rep. 66566/14110 del 27/10/2008 tra la Società Unicalcestruzzi S.p.A., l'Ente di gestione e l'Amministrazione comunale di Carignano secondo quanto previsto dall'art. 3.10 delle “Norme di Attuazione” del Piano d'Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po”, rivista successivamente in data 14/07/2014;

la D.G.R. 2-1321 del 8 maggio 2020 con la quale la Regione Piemonte ha modificato lo schema di convenzione approvato con precedente DGR n. 61-17087 del 3 marzo 1997, allineandone il contenuto a quanto previsto dall'articolo 43 comma 7 della l.r. 23/2016 nel quale si prevede che: “le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità”;

la precedente autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 90 del 05/03/2024, relativa alla proroga dell'autorizzazione al progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia situata in località La Gorra 2 del Comune di Carignano (TO) – Codice M0757T, in scadenza al 4 aprile 2026;

la nota del Comune di Carignano ns. prot. 2165 del 20/02/2024 con cui veniva prorogata

l'autorizzazione paesaggistica in scadenza al 4/4/2024 per anni due, al fine di rendere coincidenti le date di scadenza delle autorizzazioni estrattiva e paesaggistica.

Preso atto che:

come dichiarato dal proponente, dal momento che il progetto di coltivazione originale era diviso in lotti quinquennali, quello in oggetto è il primo lotto ovvero la cosiddetta fase "0 – 5 anni". Il tutto si svolge infatti all'interno di un progetto globale, distribuito su tre lotti temporali, che di fatto ad oggi si presenta ancora intonso e quindi identico a quello a suo tempo presentato in progetto in quanto non si è effettuata alcuna operazione di coltivazione;

la Società istante ha presentato idonea documentazione comprovante il mantenimento della disponibilità dei terreni interessati dall'attività estrattiva:

- foglio 15 ppcc. 54-56-57-58-59-61-63,-64-65-66-67-68-69-70-71-72-75-79-80-82-88-90-94-96-99-100-101-102-103-104-105-106-11-116-120-121-125-126-127-139-140-146-147-148-149-150-151-152-155-156-157-158-159-160-161-172-173-174-175-176-177-207-208;
- foglio 9 ppcc. 2-12-13-14-15-18-19-20-45-50-51-52-63-65-66-82-83-84-85-97-98;
- foglio 96 ppcc. 11-112-113-115-117;

l'approvazione del progetto, garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza, realizza parte della sistemazione definitiva dell'area.

Considerato che:

la CdS, convocata il giorno 12.05.2026, si è conclusa senza la necessità di richiedere integrazioni, dal momento che il progetto si configura come un rinnovo sul tal quale di un progetto di rinaturazione già autorizzato in precedenza.

Complessivamente sono pervenuti i seguenti contributi, che si riepilogano succintamente di seguito:

Autorizzazione paesaggistica in "procedura semplificata" per rinnovo autorizzazione paesaggistica relativa al progetto di coltivazione estrattiva della cava Unical Spa in località la Gorra – Carignano - Determinazione del responsabile area servizi al territorio n. 8 del 05/05/2026; come riportato nel provvedimento comunale l'efficacia del provvedimento di autorizzazione paesaggistica è quinquennale a partire dalla data di efficacia del titolo necessario alla realizzazione dell'intervento;

Parere di AIPo, ricevuto con nota ns. prot. n. 6006 del 07/05/2026, che nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione del progetto con il rispetto delle prescrizioni contenute nella nota prot. n. 23104 del 02.10.2018;

Parere di Arpa, ricevuto con nota ns. prot. n. 5392 del 27/04/2026, in cui riporta che non si ritiene la fattispecie in oggetto compresa tra quelle che prevedono il rilascio di un contributo di supporto tecnico-scientifico da parte di Arpa e/o la partecipazione ad una Conferenza dei Servizi. Nel caso in esame, come chiarito in seguito ad un confronto con il titolare del procedimento, trattasi di rinnovo di autorizzazione che non comporta modifiche progettuali a quanto già valutato nel corso dei procedimenti espletati in precedenza;

Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per La Città' Metropolitana di

Torino con nota ns. prot. n. 6094 del 08/05/2026 che esprime parere favorevole per gli aspetti di tutela paesaggistica. Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica e paleontologica, riporta che: l'area ricade nel polo TO1092 del PRAE, interessata da aree a rischio archeologico, ma sulla base dei dati di archivio non sembra essere stata interessata in passato da rinvenimenti archeologici. Tuttavia la Soprintendenza raccomanda di prestare la massima attenzione durante le operazioni di scavo, rammentando sin da ora che qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, quand'anche dubbi, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. darne immediata segnalazione a all'Ufficio, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 175 del D.Lgs. 42/2004 nonché degli artt. 635, 733 e 518-duodecies del Codice Penale. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria in attesa che l'Ufficio possa predisporre l'opportuno sopralluogo e impartire le adeguate disposizioni al fine della salvaguardia e conservazione dei beni eventualmente rinvenuti ai sensi della normativa vigente;

Parere della Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore - Difesa del Suolo, con nota ns. prot. n. 6721 del 20/05/2026, che in considerazione del fatto che i lavori autorizzati con D.G.R. n. 11-8264 del 25/02/2008, non sono mai partiti, e dunque lo stato attuale non si è modificato ed è pertanto identico allo stato di partenza autorizzato, ribadisce le perplessità già espresse con nota n. prot. 8027/16.4 del 23/07/2007 a riguardo degli elementi di criticità idraulica e geomorfologica del progetto e delle interferenze con i principi di cautela a cui è ispirata la normativa derivata dal PAI (D.G.R. 13678 del 18/10/2004);

i pareri pervenuti sono allegati alla presente quale parte integrante identificati come Allegato1_pareri.

Considerato infine che:

Il progetto della cava è nato come un intervento di riqualificazione e rinaturazione promosso dal Parco del Po e sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e approvato nel 2008, distinto da altre cave locali per le sue profondità di scavo più ridotte (massima profondità di circa 25 metri sul lago principale) e l'attenzione al recupero naturalistico (realizzazione di acque basse e habitat diversificati);

Il progetto non è di fatto mai partito in quanto le necessarie autorizzazioni sono state ottenute intorno al periodo di crisi economica del 2008 che ha reso difficoltoso per l'azienda provvedere al significativo investimento iniziale, ma nel frattempo l'autorizzazione di l.r. 23/2016 è stata comunque mantenuta nel tempo attraverso proroghe e rinnovi ed attualmente viene richiesto un ulteriore rinnovo;

la cava è inserita come cava attiva all'intero della scheda del PRAE del polo T01092 che riporta le prescrizioni previste dal PAI, in particolare per quanto riporta il riferimento al limite dei 150 metri dal limite dell'alveo attivo e pertanto il limite del polo è da considerarsi coincidente con tale limite di 150 metri, oltre il quale vige il divieto di attività estrattiva di cui all'art. 34 delle NTA;

a seguito dell'ultimo sopralluogo al sito estrattivo espletato in data 11 giugno 2025 è emerso che non sono ancora incominciati i lavori di coltivazione e lo stato dei luoghi è conforme a quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo oggetto della presente determinazione;

i tempi istruttori per il rilascio del provvedimento in oggetto si intendono ripresi a far data dal rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica n. 8 del 05/05/2026 da parte del comune di Carignano;

la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699 ha approvato il documento “Aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente, art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie (riduzioni, svincolo totale e parziale), anche in relazione al riordino delle funzioni amministrative introdotte dalla l.r. 23/2015 in attuazione della l. 56/2014”.

Per quanto sopra esposto si ritiene:

di accogliere l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione al progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia in località La Gorra 2 del Comune di Carignano (TO) Codice M0757T, esercita dalla Società Unicalcestruzzi S.p.A., con sede legale in Via Luigi Buzzi n.6, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 07261250018 mantenendo inalterate le modalità d'esercizio della cava previste dal progetto autorizzato e prescritte nei provvedimenti autorizzativi vigenti, oltre a quanto applicabile in questo contesto relativamente al PRAE art. 34 e art. 35 nelle NTA, per una durata di n. 5 (cinque) anni dalla scadenza del 04/04/2026 e pertanto fino alla data del 4/4/2031;

di disporre che prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, ed in ogni caso entro n.1 anni (anni uno) dall'emissione del presente provvedimento, il proponente è tenuto a trasmettere a questo settore un aggiornamento del presupposto ambientale; in caso di mancata ottemperanza alla presente prescrizione il titolo ex l.r. 23/2016 si intenderà decaduto ai sensi dell'art. 23 c.1a della legge;

ai sensi della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, l'importo relativo alla garanzia finanziaria, già oggetto di posticipazione, relativo alle aree di intervento è stato calcolato pari a € 334.653 € pertanto il proponente dovrà presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, la garanzia finanziaria a copertura della corretta esecuzione dei lavori di recupero ambientale e morfologico di pari importo. La garanzia finanziaria deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società UNICAL S.p.A., con sede legale in Via Luigi Buzzi n.6, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 07261250018;

di stabilire altresì che la fideiussione da presentare, aggiornata alla scadenza del presente provvedimento del 4/4/2031 oltre 36 mesi di posticipazione per cure colturali secondo le indicazioni previste al punto 3.2 delle linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 17-8699, risulta essere pari 334.653 €;

devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla DGR 11-8264 del 25/02/2008 con la quale la Regione Piemonte ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia situata in località La Gorra del Comune di Carignano (TO) e quelle, non in contrasto con la presente determinazione, dettate nelle determinazioni dirigenziali di cui alla l.r. 23/2016, in ultima quella di proroga n. 90/A1906A/2024 del 05/03/2024;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione di cui al punto precedente comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la l.r. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- la Direttiva 2014/52/UE "Valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti (VIA);
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

- la D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026, "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive.";
- la DGR n. 11-8264 del 25/02/2008 con la quale la Regione Piemonte ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia situata in località La Gorra del Comune di Carignano (TO);
- la D.G.R. 2-1321 del 8 maggio 2020 con la quale la Regione Piemonte ha modificato lo schema di convenzione approvato con precedente DGR n. 61-17087 del 3 marzo 1997, allineandone il contenuto a quanto previsto dall'articolo 43 comma 7 della l.r. 23/2016 nel quale si prevede che: "le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità";

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di concedere, ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, il rinnovo del progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia situata in località La Gorra del Comune di Carignano (TO), esercita dalla Società UNICAL

S.p.A., con sede legale in Via Luigi Buzzi n.6, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 07261250018 mantenendo inalterate le modalità d'esercizio della cava previste dal progetto autorizzato e prescritte nei provvedimenti autorizzativi vigenti, oltre a quanto applicabile in questo contesto relativamente al PRAE art. 34 e art. 35 nelle NTA, per una durata di n. 5 (cinque) anni dalla scadenza del 04.04.2026 e pertanto fino alla data del 4/4/2031, sui mappali di seguito riportati del comune di Carignano foglio 15 ppcc. 54-56-57-58-59-61-63,-64-65-66-67-68-69-70-71-72-75-79-80-82-88-90-94-96-99-100-101-102-103-104-105-106-11-116-120-121-125-126-127-139-140-146-147-148-149-150-151-152-155-156-157-158-159-160-161-172-173-174-175-176-177-207-208; foglio 9 ppcc. 2-12-13-14-15-18-19-20-45-50-51-52-63-65-66-82-83-84-85-97-98; foglio 96 ppcc. 11-112-113-115-117;

di disporre che prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, ed in ogni caso entro n.1 anni (anni uno) dall'emissione del presente provvedimento, il proponente è tenuto a trasmettere a questo settore un aggiornamento del presupposto ambientale; in caso di mancata ottemperanza alla presente prescrizione il titolo ex l.r. 23/2016 si intenderà decaduto ai sensi dell'art. 23 c.1a della legge;

di richiamare tutte le prescrizioni delle precedenti autorizzazioni sopra indicate e che l'inosservanza ad ogni singola prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

di richiamare le indicazioni di cui al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica n. 8 del 05/05/2026 dal Comune di Carignano ai sensi del d.lgs 42/2004;

di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società UNICAL S.p.A., con sede legale in Via Luigi Buzzi n.6, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 07261250018;

di stabilire che la garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, aggiornata alla nuova scadenza, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere a copertura della corretta esecuzione dei lavori di recupero ambientale e morfologico è pari a € 334.653 €; la garanzia finanziaria deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

di dichiarare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

La presente determinazione verrà inviata al Comune di Carignano, all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese, al Settore Difesa del Suolo, per quanto di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli